



IL SINDACATO DEI CITTADINI

Segreteria provinciale di Pavia

Corso Garibaldi, 77 - 27100 Pavia
Tel. 038224217 – fax 038227661 - E-mail: pavia@uilsuola.it

INFORMATICONUIL 03.01.2019

PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO – ANNO 2019 PRESENTAZIONE DOMANDE DA PARTE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CON SUPPLENZA BREVE E SALTUARIA

Il personale con contratto a tempo determinato con supplenza breve o saltuaria nel periodo dal 1 settembre al 20 gennaio può presentare istanza di fruizione dei permessi per il diritto allo studio per l'anno 2019 **tra il 10 ed il 20 GENNAIO 2019**.

Per il personale in servizio la domanda dovrà essere presentata all'Ufficio Scolastico Territoriale di Pavia (ex Provveditorato) esclusivamente per il tramite del Dirigente Scolastico della scuola. Il personale attualmente non in servizio inoltrerà la domanda direttamente all'Ufficio Scolastico Territoriale di Pavia. Le domande, debitamente compilate, dovranno pervenire all'Ufficio Scolastico Territoriale di Pavia all'indirizzo di posta elettronica: usppv@postacert.istruzione.it

All'atto della presentazione della domanda tutti gli aspiranti alla fruizione dei permessi per l'anno 2019 DEVONO ESSERE ISCRITTI ai corsi previsti dall'art. 4 comma 4 del CIR.

CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE SUI CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO QUADRIENNIO 2016-2019

4. I corsi, la cui frequenza può dar titolo a fruire dei permessi, sono quelli indicati all'art. 3 del D.P.R. 395/1988, come di seguito specificati:
- corsi universitari o post-universitari, questi ultimi purché previsti dagli statuti delle università statali o legalmente riconosciute;
 - corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio aventi valore legale, di attestati professionali, di titoli di specializzazione riconosciuti dall'ordinamento pubblico.

La fruizione dei permessi per il diritto allo studio è consentita anche per la partecipazione alle attività di tirocinio, quando queste costituiscono parte integrante del percorso di studi.

MOBILITÀ 2019/20 - 2020/21 - 2021/22 LE PRINCIPALI NOVITÀ

Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo disciplina la mobilità del personale **docente, educativo ed ATA**, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

- Ha una validità giuridica di **3 anni** (2019/20, 2020/21, 2021/22).
- La mobilità si svolgerà comunque annualmente.
- È possibile la riapertura della trattativa, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, per recepire possibili effetti sulla mobilità derivanti da eventuali interventi normativi e contrattuali o qualora le parti concordemente lo ritengano necessario.

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70



IL SINDACATO DEI CITTADINI

Segreteria provinciale di Pavia

Corso Garibaldi, 77 - 27100 Pavia
Tel. 038224217 – fax 038227661 - E-mail: pavia@uilsuola.it

INFORMATICONUIL 03.01.2019

PERSONALE DOCENTE

Mobilità in tre fasi

Per tutti i docenti assunti a tempo indeterminato la mobilità si svolgerà in **tre fasi**:

- **I fase:** comunale (trasferimenti tra scuole dello stesso comune di titolarità).
- **II fase:** intercomunale (trasferimenti tra scuole di comuni diversi all'interno della provincia di titolarità. Sono compresi i trasferimenti da posto di sostegno a posto comune e viceversa, se richiesti tra scuole dello stesso comune di titolarità).
- **III fase:** Trasferimenti e passaggi di cattedra e di ruolo in scuole di una provincia diversa rispetto a quella di titolarità. Passaggi di cattedra e di ruolo nella provincia di titolarità.

Titolarità su scuola e titolarità sulla provincia

Eliminata per tutti i docenti la titolarità di ambito.

- Prima delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2019/20 tutti i docenti a tempo indeterminato **titolari di ambito e incaricati su scuola** acquisiranno la **titolarità nella scuola di attuale incarico**.
- Prima delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2019/20 tutti i docenti a tempo indeterminato **titolari su ambito, privi di incarico su scuola, sono assegnati sulla provincia (esuberi provinciali)**.

Docenti del terzo anno FIT con incarico di supplenza entro il 31/8/2018

I docenti che entro il **31/8/2018** hanno avuto un incarico di supplenza a seguito dell'individuazione dalle Graduatorie del FIT **non partecipano alla mobilità per l'a.s. 2019/20**.

- All'esito positivo del periodo di formazione iniziale e prova i docenti assumono la titolarità **dall'a.s. 2019/20 nella scuola di attuale servizio**. Il posto non è quindi disponibile per la mobilità.
- In caso di contrazione di posti nella scuola di servizio assumono la titolarità su scuola su un posto tra quelli rimasti disponibili, all'interno della provincia di riferimento, al termine delle operazioni di mobilità e comunque prima delle immissioni in ruolo.

Docenti del terzo anno FIT con individuazione dalle graduatorie pubblicate entro il 31/12/2018

I docenti **individuati dopo il 31/8** dalle Graduatorie approvate entro il **31/12**, e che al momento non svolgono il periodo di formazione iniziale e prova, **non partecipano alla mobilità per l'a.s. 2019/20**.

- Verrà **accantonato loro un posto a livello provinciale**, al termine della mobilità.
- La titolarità di scuola avrà decorrenza giuridica ed economica dall'1/9/2019.

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70



IL SINDACATO DEI CITTADINI

Segreteria provinciale di Pavia

Corso Garibaldi, 77 - 27100 Pavia

Tel. 038224217 – fax 038227661 - E-mail: pavia@uilsuola.it

INFORMATICONUIL 03.01.2019

Preferenze

È soppresso il codice di “ambito” e non c’è più la limitazione delle 5 scuole (con preferenza puntuale) da poter inserire.

- Le preferenze saranno **15** ed espresse, per tutti gli ordini e gradi, attraverso il **codice di istituzione scolastica autonoma**.
- Nel caso di **preferenze sia provinciali che interprovinciali** la domanda è unica sempre con un massimo di 15 preferenze. In questo caso è importante l’ordine con cui si esprimono le preferenze: es. se si vuole dare “priorità” al trasferimento interprovinciale tali preferenze vanno inserite prima di quelle provinciali (e viceversa).
- Nel limite delle 15 preferenze non ci sono vincoli rispetto al numero di tipologia di preferenza da poter inserire (potrebbero essere espresse anche 15 scuole o 15 comuni o anche 15 province).
- Nel caso di presentazione di **più domande (es. di trasferimento e di passaggio)** le 15 preferenze si intendono per **ciascuna domanda**.

Le preferenze possono essere del seguente tipo:

- ✓ scuole
- ✓ comuni
- ✓ distretti
- ✓ codice provincia (solo nel caso della mobilità interprovinciale).

Si può inoltre dare la disponibilità per le seguenti tipologie di posto:

- istruzione degli adulti, che comprende:
 - corsi serali degli istituti di secondo grado;
 - centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti.
- sezioni carcerarie ove esprimibili;
- sezioni ospedaliere;
- licei europei.

Continueranno ad essere utilizzati gli specifici codici sede di organico per:

- i percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti;
- le sezioni carcerarie ed ospedaliere;
- le sezioni di scuola speciale;
- i movimenti tra le sedi di organico dei centri per l’educazione degli adulti (ex CTP).

Esito del movimento e titolarità

Eliminata la “chiamata diretta”.

Qualunque sia il movimento ottenuto (trasferimento/passaggio) e se attraverso il codice di scuola o sintetico (comune, distretto e provincia), la **titolarità sarà per tutti di scuola**.

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70



IL SINDACATO DEI CITTADINI

Segreteria provinciale di Pavia

Corso Garibaldi, 77 - 27100 Pavia
Tel. 038224217 – fax 038227661 - E-mail: pavia@uilsuola.it

INFORMATICONUIL 03.01.2019

Aliquote immissioni in ruolo e trasferimenti/passaggi della III fase

Al termine dei trasferimenti provinciali (I e II fase):

- il **50%** dei posti andrà alle **immissioni in ruolo**, l'altro **50%** alla III fase ovvero ai **trasferimenti interprovinciali e ai passaggi di cattedra e di ruolo** (provinciali e interprovinciali).
- L'eventuale **posto dispari** è assegnato ad anni alterni: 2019/20 alla mobilità; 2020/21 alle immissioni in ruolo; 2021/22 alla mobilità.

Aliquote trasferimenti interprovinciali e passaggi di cattedra e di ruolo

I trasferimenti interprovinciali si effettueranno dopo quelli provinciali:

- nel limite del **40%**, delle disponibilità per l'a.s. **2019/20**
- nel limite del **30%**, delle disponibilità per l'a.s. **2020/21**
- nel limite del **25%**, delle disponibilità per l'a.s. **2021/22**

I passaggi di cattedra e di ruolo (provinciali e interprovinciali) si realizzeranno:

- nel limite del **10%** delle disponibilità per l'a.s. **2019/20**
- nel limite del **20%** delle disponibilità per l'a.s. **2020/21**
- nel limite del **25%** delle disponibilità per l'a.s. **2021/22**

Qualora il calcolo delle predette aliquote dia luogo ad un numero non intero, questo se pari a 0,5 si approssima all'unità superiore a favore dei **trasferimenti interprovinciali**.

Aliquote esuberanti nazionali

- Per le sole **classi di concorso per cui esistono ancora docenti in esubero nazionale** i trasferimenti si effettueranno sul **100%** dei posti fino ad esaurimento dell'esubero.
- In caso di disponibilità residue queste andranno alle immissioni in ruolo.
- Non sarà possibile la mobilità professionale su tali classi di concorso.

Nessun vincolo per la mobilità per l'a.s. 2019/20

Per la **mobilità per l'a.s. 2019/20** tutti i docenti a tempo indeterminato potranno inoltrare domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra e ruolo **senza nessun vincolo** e qualunque sia stato l'eventuale movimento ottenuto nell'a.s. 2018/19.

➤ Dalla mobilità per l'a.s. 2020/21

A partire dalla **mobilità per l'a.s. 2020/21** non si potrà chiedere domanda volontaria **di trasferimento o di passaggio di cattedra/ruolo per tre anni**, se nel **trasferimento o nel passaggio di cattedra o ruolo** si è ottenuta:

- **una scuola attraverso il codice puntuale di istituzione scolastica** (indipendentemente dalla fase della mobilità a cui si partecipa);
- **una scuola del comune di titolarità anche attraverso l'espressione del codice sintetico.**

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70



IL SINDACATO DEI CITTADINI

Segreteria provinciale di Pavia

Corso Garibaldi, 77 - 27100 Pavia

Tel. 038224217 – fax 038227661 - E-mail: pavia@uilsuola.it

INFORMATICONUIL 03.01.2019

Il vincolo non si applica:

- ai docenti beneficiari delle **precedenze art. 13** se hanno ottenuto una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza.
- ai docenti **trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata**, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

Sedi carcerarie della scuola primaria

- Prima delle operazioni di mobilità gli Uffici Scolastici procedono, **su domanda degli interessati**, ad assegnare la titolarità sulle sedi carcerarie ai docenti utilizzati **negli ultimi 2 anni** sulle predetti sedi.
- Ai fini dei 2 anni si considera anche **l'anno in corso**.
- La domanda si presenta in modalità cartacea.

Individuazione dei soprannumerari sui posti di sostegno

- Nella scuola dell'**infanzia, primaria e di I grado** l'individuazione dei soprannumerari sarà effettuata **distintamente per ciascuna tipologia**: A) minorati della vista; B) minorati dell'udito; C) minorati psicofisici. L'eventuale soprannumerario partecipa ai movimenti **con precedenza**, avendone il titolo, su altra tipologia di sostegno **nella stessa scuola**.
- Nella scuola di **II grado** l'individuazione dei soprannumerari sarà invece effettuata **senza distinzione delle aree**.

Obbligo quinquennale sul sostegno

- I docenti titolari su posto di sostegno che **non hanno** completato l'obbligo di permanenza quinquennale possono partecipare alla mobilità (trasferimento e passaggio) **solo per posti di sostegno**.
- I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l'obbligo di permanervi per un quinquennio.
- Ai fini del quinquennio si considerano solo gli anni di ruolo svolti sul sostegno compreso **l'anno scolastico in corso** e l'eventuale anno di **decorrenza giuridica**.
- I docenti titolari su posto di sostegno che **hanno completato** l'obbligo di permanenza quinquennale non possono ottenere il trasferimento su posto comune, o classe di concorso, **nel caso vi sia esubero** (nei limiti di posti per il riassorbimento dello stesso).
- I docenti di sostegno che **ottengono** il trasferimento interprovinciale sempre su posto di sostegno, **non hanno l'obbligo** di permanervi per un nuovo quinquennio ma solo di completarlo.

Individuazione dei perdenti posto – neo immessi in ruolo

- Il docente **neo immesso in ruolo** fa parte a tutti gli effetti dell'organico della scuola in cui ha assunto servizio dal 1/9.
- **Nell'anno di assunzione in ruolo e di svolgimento del periodo di prova** deve essere inserito nella graduatoria interna di istituto ai fini dell'individuazione dei perdenti posto.

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70



IL SINDACATO DEI CITTADINI

Segreteria provinciale di Pavia

Corso Garibaldi, 77 - 27100 Pavia

Tel. 038224217 – fax 038227661 - E-mail: pavia@uilsuola.it

INFORMATICONUIL 03.01.2019

Trattamento dei docenti perdenti posto

Il docente individuato perdente posto può partecipare alla mobilità e concorre, senza alcuna precedenza e con il suo punteggio, con tutti gli altri docenti a domanda volontaria esprimendo fino a 15 preferenze.

- Se non soddisfatto a domanda (o se non presenta domanda) verrà **trasferito d'ufficio, prima dei movimenti a domanda della II fase**, e assegnato, in ordine di viciniorietà, **ad una scuola del comune di titolarità**.
- Se non soddisfatto nel comune di titolarità per carenza di posti, il trasferimento avverrà in una **scuola della provincia** rispettando l'ordine di viciniorietà tra comuni partendo dal comune di titolarità.
- In assenza di posti resterà in **soprannumero sulla provincia**.

Trattamento dei docenti senza sede o in esubero nella provincia

Il docente senza sede o in esubero sulla provincia può partecipare alla mobilità e concorre, senza alcuna precedenza e con il suo punteggio, con tutti gli altri docenti a domanda volontaria esprimendo fino a 15 preferenze.

- Se non soddisfatto a domanda parteciperà al trasferimento d'ufficio **in provincia, al termine della II fase**, secondo la tabella di **viciniorietà tra comuni** a partire dalla **prima preferenza espressa**.
- Se non presenta domanda sarà trattato con **punteggio zero** a partire dal **primo comune** della provincia di titolarità secondo l'ordine di viciniorietà tra comuni.

Trattamento dei docenti in esubero nazionale

Il docente in esubero nazionale può partecipare alla **mobilità solo tra province diverse (III fase)** e concorre, senza alcuna precedenza e con il suo punteggio, con tutti gli altri docenti a domanda volontaria (sempre della fase interprovinciale) esprimendo fino a 15 preferenze.

- Se non soddisfatto a domanda verrà trasferito d'ufficio, **dopo i trasferimenti interprovinciali a domanda**, e assegnato, **partendo dalla prima preferenza espressa**, ad una provincia a livello nazionale secondo l'ordine di prossimità tra province.
- Se non presenta domanda verrà **trasferito d'ufficio, a punteggio zero**, e assegnato, **partendo dalla provincia di immissione in ruolo**, ad una provincia a livello nazionale secondo l'ordine di prossimità tra province.

Assegnazione dei docenti in sedi situate in comuni diversi

I posti di un'autonomia scolastica situati in sedi ubicate in **comuni diversi** rispetto a quello sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, **salvaguardando la continuità didattica e il criterio di maggiore punteggio nella graduatoria di istituto**, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto. La contrattazione dovrà **concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell'anno scolastico di riferimento**. Sono comunque salvaguardate le precedenze.

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70



IL SINDACATO DEI CITTADINI

Segreteria provinciale di Pavia

Corso Garibaldi, 77 - 27100 Pavia

Tel. 038224217 – fax 038227661 - E-mail: pavia@uilsuola.it

INFORMATICONUIL 03.01.2019

Licei musicali

- Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020 e per le classi di concorso A-53, A-55, A-63 e A-64 la mobilità si svolgerà in modalità cartacea prima delle operazioni del SIDI.
- Alla mobilità territoriale e professionale è destinato il 50% più il posto dispari o unico, il restante 50 % alle immissioni in ruolo.
- I docenti già titolari nelle classi di concorso specifiche possono presentare la domanda sia per la provincia di titolarità che per altra provincia.
- I docenti titolari sulle classi di concorso A-29, A-30 e A-56 possono presentare domanda di passaggio nella provincia di utilizzazione, anche se diversa da quella di titolarità, graduati secondo gli anni di servizio svolto nella specifica classe di concorso e/o per un'altra provincia graduati secondo la tabella dei titoli.
- Possono presentare domanda anche i docenti privi di servizio specifico.

"Particolari" precedenze

I docenti che hanno insegnato per **almeno 3 anni**, anche a **tempo determinato**, in:

- strutture ospedaliere
 - presso le istituzioni penitenziarie
 - nei corsi serali
 - nei CPIA (ex CTP)
- Hanno una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi **solo per detti corsi, se ovviamente richiesti nella domanda.**
 - Ai fini del triennio si **conta anche l'anno in corso.**
 - Ai fini del conteggio degli eventuali anni di servizio a tempo determinato si considera valida la supplenza di **almeno 180 gg. (anche non continuativi) o se svolta ininterrottamente da almeno il 1 febbraio fino agli scrutini.**

Pubblicazione dei movimenti

La pubblicazione dei movimenti avverrà in un'**unica data** per tutti gli ordini di scuola. Ciò permetterà di recuperare eventuali posti disponibili a seguito dei passaggi di ruolo.

Tabella titoli - Servizio pre ruolo o svolto in altro ruolo

Nessuna novità per la tabella di valutazione dei titoli. Rimane confermato che ai soli fini della **mobilità a domanda**, il servizio di pre ruolo e svolto in altro ruolo è equiparato a quello di ruolo.

Mobilità volontaria per il docente con precedente incarico triennale

Per i docenti **titolari di ambito e incaricati su scuola** che acquisiranno la **titolarità nella scuola di attuale incarico** la domanda di trasferimento o di passaggio è **volontaria**. Nel caso non presentino alcuna domanda di mobilità resteranno nella scuola in cui hanno acquisita la titolarità.

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70



IL SINDACATO DEI CITTADINI

Segreteria provinciale di Pavia

Corso Garibaldi, 77 - 27100 Pavia
Tel. 038224217 – fax 038227661 - E-mail: pavia@uilsuola.it

INFORMATICONUIL 03.01.2019

Continuità per il docente con precedente incarico triennale

Il **punteggio di continuità** maturato nella scuola di attuale titolarità, negli ultimi tre anni scolastici per la mobilità e fin dal primo anno per la graduatoria interna di istituto, **si valuta anche al docente con precedente incarico triennale da ambito.**

Assegnazione provvisoria e continuità per il docente perdente posto che richiede il rientro nell'ottennio

Il docente perdente posto che continua a condizionare la domanda non conserva più il punteggio di continuità se otterrà **assegnazione provvisoria interprovinciale** a partire dall'**a.s. 2019/20**. Mantiene comunque il diritto di rientro nell'ottennio nella scuola o nel comune di ex titolarità.

PERSONALE ATA

Numero domande che può presentare

Il personale ATA può chiedere contemporaneamente il trasferimento provinciale o per sedi di **una sola altra provincia** (diversa da quella in cui è titolare): in tal caso deve presentare congiuntamente le due domande. Qualora risulti accolta la domanda di trasferimento per altra provincia, non si tiene conto della domanda di trasferimento provinciale.

Preferenze

Possono essere espresse fino a 15 preferenze.

Le preferenze possono essere del seguente tipo:

- scuola
- distretto
- comune
- provincia
- istruzione degli adulti.

Servizio pre ruolo o svolto in altro ruolo

Ai soli fini della mobilità a domanda, il servizio di pre ruolo e quello di altro ruolo, **prestato nella rispettiva fascia di appartenenza**, è equiparato a quello di ruolo.

Assegnazione in sedi situate in comuni diversi

I posti di un'autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, **salvaguardando il criterio di maggiore punteggio nella graduatoria di istituto**, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto. La contrattazione dovrà **concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell'anno scolastico di riferimento**. Sono comunque salvaguardate le precedenze.

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70



IL SINDACATO DEI CITTADINI

Segreteria provinciale di Pavia

Corso Garibaldi, 77 - 27100 Pavia

Tel. 038224217 – fax 038227661 - E-mail: pavia@uilsuola.it

INFORMATICONUIL 03.01.2019

Co.co.co. e personale transitato nei ruoli statali da altri comparti

- Agli immessi in ruolo **con decorrenza 1° settembre 2018** nel profilo professionale di assistente amministrativo e tecnico, di cui all'articolo 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (ex co.co..co e LSU della provincia di Palermo) è **assegnata la titolarità presso l'istituzione scolastica su cui è stata effettuata l'assegnazione all'atto dell'assunzione in servizio. Tale personale non partecipa alle procedure di mobilità limitatamente all'a.s. 2019/20.**
- **Il personale transitato nei ruoli statali da altri comparti a decorrere dall'a.s. 2017/18 ai sensi delle apposite convenzioni** parteciperà alla mobilità territoriale e professionale a partire dal prossimo anno scolastico **sulla base del punteggio spettante secondo le tabelle allegate al CCNI. Il servizio ed il punteggio della continuità, si valuta solo se prestato in qualità di ATA.**

PERSONALE EDUCATIVO

Sedi richieste

Il personale educativo sia maschile che femminile può richiedere il trasferimento sia per i convitti maschili che per gli educandi femminili.

Tipologie di preferenze

Le preferenze espresse devono essere elencate nell'ordine prescelto indicando **istituto, comune, provincia.**

Preferenze provinciali

Si ha la possibilità di indicare tutti gli istituti ubicati nella provincia. L'assegnazione, pertanto, può essere disposta indifferentemente per uno qualsiasi degli istituti compresi nella provincia.

L'assegnazione avviene secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali degli istituti.

Preferenze interprovinciali

Per il movimento interprovinciale possono essere espresse fino a **nove** province diverse.

Servizio pre ruolo o svolto in altro ruolo

Ai soli fini della mobilità a domanda, il servizio di pre ruolo e svolto in altro ruolo è equiparato a quello di ruolo.

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70



IL SINDACATO DEI CITTADINI

Segreteria provinciale di Pavia

Corso Garibaldi, 77 - 27100 Pavia

Tel. 038224217 – fax 038227661 - E-mail: pavia@uilsuola.it

INFORMATICONUIL 03.01.2019 BIS

**PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO – ANNO 2019 – PRESENTAZIONE
DOMANDE DA PARTE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CON
SUPPLENZA BREVE E SALTUARIA**

Modelli di domanda predisposti dall'USR:

[mod_150_ata_temporanei.pdf](#) (13 KB)

[mod_150_doc_temporanei.pdf](#) (13 KB)

[mod_150_educ_temporanei.pdf](#) (13 KB)

**FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE 2016/2019 - CHIARIMENTI.**

La nota dell'USR Lombardia prot. n. 33981 del 21.12.18:

- Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
della Lombardia

Oggetto: Fruizione dei permessi per il diritto allo studio - Contratto integrativo regionale 2016/2019 - Chiarimenti.

In riferimento agli adempimenti relativi alla concessione dei permessi in oggetto si forniscono le seguenti precisazioni:

nella fase di cui all'art. 11, comma 5, del C.I.R. per i permessi per il diritto allo studio (quadriennio 2016-2019), oltre ai titolari di supplenze brevi e temporanee saranno trattati:

- i docenti in attesa di essere ammessi a corsi per i quali possano esercitare il diritto allo studio (es. corsi per il conseguimento del titolo di specializzazione su sostegno).

I docenti in attesa dell'attivazione dei corsi per il conseguimento dei 24 CFU, necessari per l'ammissione alle nuove procedure concorsuali, saranno collocati nell'ordine di priorità di cui all'art. 7, punto 2), del CIR sopra citato ed assimilati ai destinatari di corsi di qualificazione professionale, di abilitazione e di specializzazione.

Le indicazioni fornite sono state condivise con le OO.SS. firmatarie del predetto C.I.R.

Cordiali saluti.

Il dirigente
Luca Volonté

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70



IL SINDACATO DEI CITTADINI

Segreteria provinciale di Pavia

Corso Garibaldi, 77 - 27100 Pavia

Tel. 038224217 – fax 038227661 - E-mail: pavia@uilsuola.it

INFORMATICONUIL 03.01.2019 BIS

LEGGE DI BILANCIO 2019

Una legge di bilancio che per la scuola mostra elementi in chiaroscuro

Al di fuori delle polemiche e agli scontri politici che meritano attenta riflessione su aspetti più generali di politica economica e di prospettiva politica che riguardano anche la scuola, ciò che è necessario ma non è sempre agevole avere, è l'esatta cognizione di ciò che sono state le scelte di merito in una legge di bilancio che per la scuola mostra elementi in chiaroscuro che è facile capire dalla scheda allegata.

Si tratta di una legge approvata in "zona Cesarini" e per questo si presenta poco organica, almeno rispetto al confronto con il Ministero che ci è stato, ma mostra luci ed ombre, in termini di provvedimenti positivi per la scuola.

Di positivo c'è sicuramente il superamento della legge 107/2015 che avevamo iniziato a smontare con la contrattazione collettiva, manca però il finanziamento necessario per ridare dignità e ruolo al settore che è strategico per il futuro sociale ed economico del paese. Nell'immediato mentre si interviene, a nostro parere opportunamente sul reclutamento, si dimentica la fase transitoria che abbiamo richiesto, come necessaria per il sereno ed ordinato avvio dell'anno scolastico.

Ancora una volta prevale la tecnocrazia ministeriale che lascia il Co.Co.Co. in difficoltà economiche non riuscendo a trovare una manciata di milioni per dare stabilità a tutti coloro che sono transitati definitivamente alle dipendenze dello stato, ma con una decurtazione economica inaccettabile.

Potremmo continuare, in un lungo elenco di situazioni in chiaroscuro che meritano di essere messi sotto osservazione e, con una strategia sindacale che ci auguriamo unitaria, va ripresa punto per punto, a partire dall'ultima iniziativa di supporto alle nostre rivendicazioni che non hanno trovato soluzione.

Poco interessa se le mancate risposte sono dovute ai tempi e al percorso "strano" di questa legge di bilancio, ciò che interessa è riprendere l'azione sindacale per dare risposte a tutte le rivendicazioni che per quanto riguarda la UIL Scuola sono inserite nel documento finale del nostro Esecutivo nazionale e che rappresenta la pista da seguire nei prossimi giorni e con le priorità che in quel documento abbiamo definito.

Per ciò che ci riguarda, saremo molto attenti ai problemi di prospettiva (mobilitarsi contro ogni tentativo di dividere la scuola in tanti sistemi regionali; rivendicare risorse adeguate per il rinnovo del CCNL), ma anche a quelli urgenti di medio termine (riprendere l'azione sindacale per rivendicare ed ottenere un provvedimento d'urgenza in cui collocare la fase transitoria a favore dei precari e la stabilizzazione dei Co.Co.Co.).

Restano quelli di immediato impatto che incalzeremo da subito: il pagamento dei supplenti; un'azione legale tesa ad ottenere che gli A.A. con mansioni da DSGA siano ammessi direttamente al concorso senza preselezione, il riavvio della mobilità interna di tutto il personale ATA.

Insomma mentre la partita della legge di bilancio è finita in zona Cesarini, la UIL Scuola, vuole iniziare un'altra partita e concluderla nei tempi normali, questa volta accompagnandola da una mobilitazione che metta la scuola al centro dell'agenda politica e non in una marginalità sospetta che prelude a scelte come l'autonomia differenziata che andrebbe a fagocitare l'altra autonomia, peraltro prevista dallo stesso art 116 della costituzione, che è quella dell'Istituzione scolastica che rappresenta l'offerta formativa dello Stato.

Pino Turi

LEGGE DI BILANCIO 2019 – DISPOSIZIONI SU SCUOLA

TESTO IN TERZA LETTURA CAMERA	NOTE UIL SCUOLA
13. A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle	Dal 1° gennaio 2019 i docenti che effettuano lezioni private e ripetizioni possono, in alternativa alla ordinaria tassazione IRPEF dei relativi compensi, optare per una cedolare secca del 15%.

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70



Segreteria provinciale di Pavia

Corso Garibaldi, 77 - 27100 Pavia

Tel. 038224217 – fax 038227661 - E-mail: pavia@uilsuola.it

IL SINDACATO DEI CITTADINI

INFORMATICONUIL 03.01.2019 BIS

<p>persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15 per cento, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari.</p> <p>14. I dipendenti pubblici di cui al comma 13, che svolgono l'attività di insegnamento a titolo privato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunicano all'amministrazione di appartenenza l'esercizio di attività extra-professionale didattica ai fini della verifica di eventuali situazioni di incompatibilità.</p> <p>15. L'imposta sostitutiva di cui al comma 13 è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.</p> <p>16. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'esercizio dell'opzione nonché del versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta sostitutiva di cui al comma 13.</p>	<p>I docenti debbono comunicare all'amministrazione di appartenenza l'effettuazione delle lezioni private, per la verifica di eventuali incompatibilità, fermi restando i divieti indicati dall'art. 53 del d.lvo n. 165/2001, in genere riferiti all'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi</p> <p>Il versamento segue gli stessi tempi di quello relativo all'IRPEF e con le stesse regole circa la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso.</p> <p>Un apposito provvedimento da emanare entro 90 giorni dall'approvazione della legge stabilirà le modalità per l'esercizio dell'opzione al metodo precedente (IRPEF).</p>
<p>345. Al fine di consentire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa svolta a livello centrale dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché di potenziare la tutela delle minoranze linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge 23 febbraio 2001, n. 38, la dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è incrementata di due posti dirigenziali di livello generale. Al primo periodo si dà attuazione con uno o più regolamenti di organizzazione, da adottare ai sensi della legislazione vigente.</p>	<p>Si dispone l'incremento della dotazione organica con due posti di direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui uno in Friuli Venezia Giulia.</p>
<p>415. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, le facoltà assunzionali del personale educatore delle istituzioni educative statali sono incrementate sino a 290 posti, nell'ambito dei posti vacanti e disponibili.</p>	<p>Si dispone, dall'a.s. 2019/2020, un incremento delle facoltà di assunzione di personale educatore nelle istituzioni educative statali, sino a 290 posti.</p>
<p>465. Per rispondere con continuità alla richiesta di giovani con un'alta specializzazione tecnica e tecnologica necessaria allo sviluppo economico e alla competitività del sistema produttivo italiano, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementato dall'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite tra le regioni e assegnate in modo da rendere stabile e tempestiva, a partire dall'anno formativo 2019/2020, la realizzazione dei percorsi degli istituti tecnici superiori coerenti con i processi di innovazione tecnologica in atto e inclusi nei piani territoriali regionali di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008.</p> <p>466. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna le risorse di cui al comma 465, entro il 30 settembre di ciascun anno, direttamente alle regioni, che le</p>	<p>Si ridefiniscono le modalità di ripartizione delle risorse già stanziare del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, da erogare agli Istituti tecnici superiori (ITS). Inoltre, si dispongono che gli ITS, al fine di potenziare la propria offerta formativa, possono comprendere nei piani triennali di attività ulteriori percorsi e attività finanziati da soggetti pubblici e privati. Infine, si prevede che, con DPCM, adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si procede all'attualizzazione degli standard organizzativi delle strutture e dei percorsi degli ITS.</p>

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70



Segreteria provinciale di Pavia

Corso Garibaldi, 77 - 27100 Pavia

Tel. 038224217 – fax 038227661 - E-mail: pavia@uilscuola.it

IL SINDACATO DEI CITTADINI

INFORMATICONUIL 03.01.2019 BIS

riversano agli istituti tecnici superiori che nell'annualità formativa precedente hanno riportato una valutazione realizzata secondo i criteri e le modalità di applicazione degli indicatori di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 5 agosto 2014, come modificato dall'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 17 dicembre 2015.

467. Resta fermo l'obbligo di cofinanziamento delle regioni ai piani triennali di attività degli istituti tecnici superiori per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziare. Gli istituti tecnici superiori possono comprendere, nei suddetti piani, anche ulteriori percorsi e attività, coerenti con l'ambito tecnologico di riferimento, finanziati da soggetti pubblici e privati per potenziare la propria offerta formativa, previa comunicazione al competente assessorato della regione e all'ufficio scolastico.

468. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono attualizzati, anche ai fini dell'istituzione di nuovi istituti tecnici superiori o dell'eventuale accorpamento di quelli già istituiti, gli standard organizzativi delle strutture e dei percorsi degli istituti tecnici superiori, nonché i criteri di valutazione dei piani di attività realizzati, con particolare riferimento agli esiti occupazionali dei giovani specializzati e alla rispondenza alle esigenze di innovazione tecnologica e organizzativa delle filiere produttive a vari livelli territoriali.

469. Dall'attuazione dei commi da 465 a 468 non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

561. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

562. All'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «di concerto con il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità,» sono inserite le seguenti: «con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con».

725. Al fine di promuovere misure e progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 può essere esonerato dall'esercizio delle attività didattiche un numero massimo di 120 docenti, individuati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che costituiscono équipe territoriali formative, per garantire la diffusione di azioni legate al Piano per la scuola digitale, nonché per promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative.

726. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 725, pari a

Si autorizza l'ulteriore spesa di **€ 25 mln annui**, per il periodo 2019-2021, per **l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali**, nonché per i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per i medesimi alunni o per quelli in situazione di svantaggio, e si dispone che il DPCM di riparto delle risorse tra gli enti territoriali interessati è emanato anche di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Per gli a.s. 2019/2020 e 2020/2021, si prevede la **costituzione di équipe formative territoriali** per promuovere progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, cui sono destinati al massimo **120 docenti** che possono essere esonerati dall'esercizio delle attività didattiche. Il finanziamento vie ricavato dalla legge 107/2015 e ripartito con procedure selettive.

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70



Segreteria provinciale di Pavia

Corso Garibaldi, 77 - 27100 Pavia

Tel. 038224217 – fax 038227661 - E-mail: pavia@uilsuola.it

IL SINDACATO DEI CITTADINI

INFORMATICONUIL 03.01.2019 BIS

<p>1,44 milioni di euro per l'anno 2019, a 3,6 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2,16 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2019, 2020 e 2021, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.</p> <p>727. All'articolo 1, comma 62, terzo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «ai sensi del comma 11» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base di procedure selettive».</p>	
<p>728. All'articolo 1, comma 62, terzo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «ai sensi del comma 11» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base di procedure selettive».</p> <p>729. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità per incrementare il tempo pieno nella scuola primaria.</p>	<p>Si incrementa il limite di spesa relativo alla dotazione organica in misura corrispondente a 2.000 posti aggiuntivi nella scuola primaria, al fine di ampliare le possibilità di tempo pieno. Le modalità per l'incremento devono essere stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.</p>
<p>730. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'organico del personale docente dei licei musicali è incrementato di 400 posti. A tal fine è autorizzata la spesa di 4,99 milioni di euro per l'anno 2019, di 21,76 milioni di euro per l'anno 2020, di 19,96 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, di 20,49 milioni di euro per l'anno 2026 e di 21,56 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.</p>	<p>Dall'a.s. 2019/2020, si incrementa di 400 posti l'organico del personale docente dei licei musicali.</p>
<p>738. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, è autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La trasformazione di cui al primo periodo è disposta nel limite di una spesa di personale complessiva, tenuto conto anche degli stipendi già in godimento, non superiore a quella autorizzata ai sensi del citato articolo 1, comma 619, della legge n. 205 del 2017, a tale scopo avvalendosi della quota dello stanziamento non utilizzata per i fini ivi previsti. È corrispondentemente incrementata la dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico.</p> <p>739. La trasformazione di cui al comma 738 del presente articolo avviene mediante scorrimento della graduatoria di merito della procedura di selezione indetta ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. In caso di rinunce o cessazioni dal servizio, si dà luogo a un ulteriore scorrimento della graduatoria.</p> <p>740. La graduatoria finale di merito della procedura di selezione indetta ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, rimane efficace sino al completo scorrimento della stessa ai sensi del comma 739 del presente articolo.</p>	<p>Con riferimento al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), si autorizza la trasformazione a tempo pieno, dall'a.s. 2019/2020, del rapporto di lavoro di soggetti, già titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento nelle scuole di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici, immessi in ruolo a tempo parziale dall'a.s. 2018/2019 e si dettano le norme per lo scorrimento delle graduatorie. Conseguentemente, si dispone l'incremento della dotazione organica del personale amministrativo e tecnico</p>
<p>741. A decorrere dall'anno 2019 il Fondo nazionale per il</p>	<p>Si incrementa di € 10 mln annui, a decorrere dal 2019, il</p>

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70



Segreteria provinciale di Pavia

Corso Garibaldi, 77 - 27100 Pavia

Tel. 038224217 – fax 038227661 - E-mail: pavia@uilsuola.it

IL SINDACATO DEI CITTADINI

INFORMATICONUIL 03.01.2019 BIS

<p>Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è incrementato di 10 milioni di euro.</p>	<p>Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione (da 0 a 6 anni).</p>
<p>757. All'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «e di 96 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019» sono sostituite dalle seguenti: «e di 190 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019».</p>	<p>Si incrementano, per il 2019, le risorse da destinare all'acquisto di servizi esternalizzati di pulizia e di mantenimento del decoro nelle istituzioni scolastiche ed educative statali, così da consentirne la proseguimento fino al 31 dicembre 2019.</p>
<p>760. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 5, dopo le parole: «A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014» sono inserite le seguenti: «, e sino al 31 dicembre 2019,»;</p> <p>b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:</p> <p>«5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le istituzioni scolastiche ed educative statali svolgono i servizi di pulizia e ausiliari unicamente mediante ricorso a personale dipendente appartenente al profilo dei collaboratori scolastici e i corrispondenti posti accantonati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, sono resi nuovamente disponibili, in misura corrispondente al limite di spesa di cui al comma 5. Il predetto limite di spesa è integrato, per l'acquisto dei materiali di pulizia, di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.</p> <p>5-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare un'apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il personale impegnato per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non può partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande.</p> <p>5-quater. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al comma 5-ter, sono autorizzate anche a tempo parziale. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili».</p> <p>761. All'articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.</p>	<p>Si dispone che, dal 1° gennaio 2020, i medesimi servizi sono svolti esclusivamente da personale dipendente appartenente al profilo di collaboratore scolastico. A tal fine, si prevede la stabilizzazione nel profilo di collaboratore scolastico, previo superamento di una procedura selettiva, del personale delle imprese di pulizia già impegnato per almeno 10 anni, anche non continuativi, nell'erogazione dei medesimi servizi a decorrere dal 1999, purché includano il 2018 e il 2019.</p> <p>Il fondo per l'acquisto dei materiali di pulizia è integrato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.</p>

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70



Segreteria provinciale di Pavia

Corso Garibaldi, 77 - 27100 Pavia

Tel. 038224217 – fax 038227661 - E-mail: pavia@uilscuola.it

IL SINDACATO DEI CITTADINI

INFORMATICONUIL 03.01.2019 BIS

<p>50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, le parole: «sino alla data di effettiva attivazione della convenzione-quadro di cui al comma 3 e comunque non oltre il 30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2019»;</p> <p>b) il comma 3 è abrogato.</p>	
<p>763. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 174,31 milioni di euro per l'anno 2020 e di 79,81 milioni di euro per l'anno 2021.</p>	<p>Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche è integrato di € 184 mln nel 2020 e di € 90 mln nel 2021</p>
<p>783. All'articolo 1-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:</p> <p>«1-bis. Per l'anno 2019, il versamento di cui al comma 1 è effettuato entro il 30 aprile 2019. Le somme giacenti, comprese quelle derivanti dai trasferimenti per le spese di pulizia, sono versate solo ove non sussistano contestazioni in atto. Entro il medesimo termine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme non utilizzate, per le quali non vi siano contestazioni in atto, giacenti nel conto corrente n. 53823530 presso la società Poste italiane Spa. Quota parte delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, pari complessivamente a 22,5 milioni di euro, rimane acquisita all'erario. Il mancato versamento delle somme di cui ai periodi precedenti entro il predetto termine comporta l'insorgere di responsabilità dirigenziale e obbligo di segnalazione alla Corte dei conti.</p> <p>1-ter. Nelle more del versamento delle somme di cui al comma 1-bis all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili per l'anno 2019, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a valere sulle disponibilità del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'importo di 22,5 milioni di euro».</p>	<p>Si specifica che fra le somme trasferite alle scuole statali per la realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale in materia di formazione e sviluppo dell'autonomia scolastica, rimaste inutilizzate per tre esercizi finanziari consecutivi, da versare all'erario, sono incluse anche quelle per spese di pulizia. Inoltre, si prevede il versamento all'entrata di alcune somme non utilizzate dal MIUR. Per il 2019, € 22,5 mln delle stesse risorse rimane acquisita all'erario</p>
<p>784. I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento» e, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, con effetti dall'esercizio finanziario 2019, sono attuati per una durata complessiva:</p> <p>a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;</p> <p>b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;</p> <p>c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.</p> <p>785. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta</p>	<p>Si ridenominano gli attuali percorsi di alternanza scuola-lavoro in “percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento” e, a decorrere dall'a.s. in corso, se ne riduce il numero di ore minimo complessivo da svolgere, pari a 210 ore nei percorsi di istruzione professionale, 150 ore nei percorsi degli istituti tecnici, 90 ore nei percorsi liceali. Entro 60 giorni dall'approvazione della legge, il MIUR definisce le linee guida in merito ai presenti percorsi. Le risorse finanziarie sono rimodulate in relazione alla durata dei nuovi percorsi, facendo salvi i percorsi già attivati per l'a.s. 2018/19.già attivati per l'a.s. 2018/19.</p>

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70



giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando i contingenti orari di cui al comma 784, sono definite linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

786. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono assegnate alle scuole nei limiti necessari allo svolgimento del numero minimo di ore di cui al comma 784.

787. Per l'anno scolastico 2018/2019, in relazione ai progetti già attivati dalle istituzioni scolastiche, si determina automaticamente, anche nei confronti di eventuali soggetti terzi coinvolti, una rimodulazione delle attività sulla base delle risorse finanziarie occorrenti e disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 784 a 786.

792. Al fine di razionalizzare la spesa per il reclutamento del personale docente delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e di conseguire i risparmi di cui al comma 461 del presente articolo, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «percorso FIT», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «percorso annuale di formazione iniziale e prova»;

b) all'articolo 1, comma 2, le parole: «percorso formativo triennale» sono sostituite dalle seguenti: «percorso annuale di formazione iniziale e prova»;

c) all'articolo 2:

1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) un percorso annuale di formazione iniziale e prova»;

2) al comma 1, lettera c), le parole: «previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso formativo di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «previa positiva valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è disciplinato ai sensi del Capo III»;

4) i commi 3 e 5 sono abrogati;

d) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole: «all'accesso al percorso FIT su» sono sostituite dalla seguente: «ai»;

2) al comma 2, le parole: «nel terzo e quarto» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel secondo»;

3) al comma 3, le parole: «ammessi al percorso FIT» sono sostituite dalle seguenti: «immessi in ruolo», le parole: «nel terzo e nel quarto» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel secondo» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Rimane fermo il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi»;

4) al comma 4, lettera a), le parole: «, anche raggruppate in ambiti disciplinari» sono soppresse;

5) al comma 5, le parole: «per le tipologie di posto

IL sistema di reclutamento dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al D.Lvo n. 59/2017 8 (che non riguarda la scuola dell'infanzia e quella primaria) viene completamente rivisto

Queste le principali novità previste:

- si supera totalmente il percorso FIT (che era previsto di durata triennale, con concorso di ammissione, il primo anno con borsa di studio, il secondo con contratto a tempo determinato e il terzo di formazione e prova sempre con contratto a termine e con impossibilità di ripetere l'anno di formazione e prova);

- la nuova normativa prevede sostanzialmente il concorso ordinario a cui sono ammessi i laureati con piano di studio idoneo all'insegnamento che hanno conseguito 24 crediti formativi in discipline antropo – psico – pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche (sono esentati i soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione), e per il numero di posti messi a concorso si prevede l'immissione in ruolo dopo un anno di formazione e prova, ripetibile una sola volta.

- I concorsi sono svolti a livello regionale a cura degli USR e hanno durata biennale per i posti messi a concorso e valgono per una sola classe di concorso per ordine di scuola più il sostegno.

- Gli idonei del concorso si troveranno con abilitazione, essendo il concorso abilitante alla professione.

- I vincitori del concorso saranno assegnati ad una scuola in cui devono mantenere l'obbligo di permanenza per cinque anni (compreso l'anno di prova).

- L'accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova. In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova.

- E' previsto, in prima applicazione, la riserva del 10% di posti per i docenti della scuola secondaria che abbiano svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti



IL SINDACATO DEI CITTADINI

Segreteria provinciale di Pavia

Corso Garibaldi, 77 - 27100 Pavia

Tel. 038224217 – fax 038227661 - E-mail: pavia@uilsuola.it

INFORMATICONUIL 03.01.2019 BIS

messe a concorso nella stessa» sono sostituite dalle seguenti: «per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per il sostegno»;

6) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici e i requisiti che devono essere posseduti dai relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali, i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo, tra i quali sono particolarmente valorizzati il titolo di dottore di ricerca, il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, il superamento delle prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami nelle specifiche classi di concorso, il possesso di titoli accademici nell'ambito della pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; le modalità di gestione delle procedure concorsuali a cura degli uffici scolastici regionali. Con il medesimo decreto è costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione delle tracce delle prove d'esame e delle relative griglie di valutazione»;

7) i commi 7 e 8 sono abrogati;

e) all'articolo 4:

1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233»;

2) il comma 3 è abrogato;

f) all'articolo 5:

1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «lettera a),» sono inserite le seguenti: «il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure»;

2) al comma 2, alinea, dopo le parole: «tecnico-pratico,» sono inserite le seguenti: «il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure»;

3) al comma 3, le parole: «, in relazione alla classe di concorso su cui il candidato presenta domanda di partecipazione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo, unitamente al superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono titoli di accesso ai percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 del presente articolo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado»;

4) al comma 4, le parole: «Con il decreto di cui all'articolo 9, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

l'avvio delle procedure concorsuali almeno tre annualità di servizio, anche non successive su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione;

- per il concorso "riservato" in corso, che è stato svolto per gli abilitati, si prefigurano due percorsi: il primo per coloro che sono stati ammessi al c.d. terzo anno del FIT, che restano vincolati all'attuale normativa (percorso di formazione e prova con contratto a termine eccetto la possibilità di ripetere l'anno di prova in caso di esito negativo; il secondo con il medesimo percorso, ma con contratto a tempo indeterminato;

- si elimina completamente la titolarità di ambito.

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70



5) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 quale titolo di accesso, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.

4-ter. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso»;

g) all'articolo 6:

1) al comma 1, dopo le parole: «Il concorso» sono inserite le seguenti: «per i posti comuni» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il concorso per i posti di sostegno prevede una prova scritta a carattere nazionale e una orale»;

2) al comma 2, dopo le parole: «La prima prova scritta» sono inserite le seguenti: «per i candidati a posti comuni», le parole: «su una specifica disciplina, scelta dall'interessato tra quelle» sono sostituite dalle seguenti: «sulle discipline» e il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «La prima prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria perché sia valutata la prova successiva»;

3) al comma 3, dopo le parole: «La seconda prova scritta» sono inserite le seguenti: «per i candidati a posti comuni» e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La seconda prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla prova orale»;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La prova orale consiste in un colloquio che ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato nelle discipline facenti parte della classe di concorso e di verificare la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del quadro comune europeo nonché il possesso di adeguate competenze didattiche nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La prova orale comprende anche quella pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano, ed è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente»;

5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La prova scritta per i candidati a posti di sostegno ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l'inclusione scolastica e sulle relative metodologie. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla prova orale, relativamente ai



posti di sostegno»;

h) all'articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In ciascuna sede concorsuale, la graduatoria dei vincitori per ogni classe di concorso e per il sostegno è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui all'articolo 6 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso. Le graduatorie hanno validità biennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto biennio, fermo restando il diritto di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo»;

2) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;

3) al comma 5, le parole: «l'ambito territoriale» sono sostituite dalle seguenti: «l'istituzione scolastica», le parole: «quelli indicati nel bando» sono sostituite dalle seguenti: «quelle che presentano posti vacanti e disponibili» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I vincitori del concorso che, all'atto dello scorrimento delle graduatorie, risultino presenti in posizione utile sia nella graduatoria relativa a una classe di concorso sia nella graduatoria relativa al sostegno, sono tenuti a optare per una sola di esse e ad accettare la relativa immissione in ruolo»;

i) la rubrica del capo III è sostituita dalla seguente: «Percorso annuale di formazione iniziale e prova»;

l) gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati, ferma restando la loro applicazione alle procedure concorsuali avviate alla data di entrata in vigore della presente legge;

m) all'articolo 13:

1) al comma 1, primo e terzo periodo, le parole: «Il terzo anno del percorso FIT» sono sostituite dalle seguenti: «Il percorso annuale di formazione iniziale e prova» e le parole: «non è ripetibile e» sono soppresse;

2) il comma 2 è abrogato;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova. In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso»;

4) il comma 4 è abrogato;



Segreteria provinciale di Pavia

Corso Garibaldi, 77 - 27100 Pavia

Tel. 038224217 – fax 038227661 - E-mail: pavia@uilsuola.it

IL SINDACATO DEI CITTADINI

INFORMATICONUIL 03.01.2019 BIS

n) gli articoli 14, 15 e 16 sono abrogati;

o) all'articolo 17:

1) al comma 2, la lettera c) è abrogata;

2) al comma 2, lettera d), le parole: «di cui alle lettere a), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a) e b)» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In prima applicazione, ai soggetti che hanno svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, è riservato il 10 per cento dei posti. In prima applicazione, i predetti soggetti possono partecipare, altresì, alle procedure concorsuali senza il possesso del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), o di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), per una tra le classi di concorso per le quali abbiano maturato un servizio di almeno un anno»;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera b), e comporta l'ammissione diretta al percorso annuale di formazione iniziale e prova. I soggetti ammessi a tale percorso sono valutati e immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 13. Ciascuna graduatoria di merito regionale è soppressa al suo esaurimento»;

4) i commi 7, 8, 9 e 10 sono abrogati;

p) all'articolo 19:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per la copertura degli oneri di cui al presente decreto legislativo è autorizzata la spesa di 7.009.000 euro per l'anno 2018 e di 13.426.000 euro annui a decorrere dal 2019, che costituiscono limite di spesa complessiva per gli oneri di organizzazione dei concorsi, compresi i compensi ai componenti e ai segretari delle commissioni giudicatrici e gli eventuali oneri derivanti dal funzionamento della commissione nazionale di esperti di cui all'articolo 3, comma 6»;

2) il comma 2 è abrogato;

q) all'articolo 20, comma 1, il secondo periodo è soppresso;

r) all'articolo 21, comma 1:

1) all'alinea, le parole da: «, fermo restando» sino a: «percorso FIT,» sono soppresse;

2) alla lettera a), le parole: «109, 110, 115, 117, 118 e 119» sono sostituite dalle seguenti: «109 e 110»; le disposizioni dell'articolo 1, commi 115, 117, 118 e 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107, trovano nuovamente applicazione ai concorsi per il reclutamento del personale docente, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, della scuola secondaria di primo e secondo grado;

3) alla lettera b), le parole: «, 436 comma 1, 437, 438, 439, 440» sono sostituite dalle seguenti: «e 436, comma 1,»;

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70



Segreteria provinciale di Pavia

Corso Garibaldi, 77 - 27100 Pavia

Tel. 038224217 – fax 038227661 - E-mail: pavia@uilsuola.it

IL SINDACATO DEI CITTADINI

INFORMATICONUIL 03.01.2019 BIS

le disposizioni degli articoli 437, 438, 439 e 440 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, trovano nuovamente applicazione ai concorsi per il reclutamento del personale docente, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, della scuola secondaria di primo e secondo grado;

s) all'articolo 22, comma 2, le parole: «dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19» sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa vigente in materia di classi di concorso».

793. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 26.120.448 euro per l'anno 2021, di 9.399.448 euro per l'anno 2022, di 36.947.448 euro per l'anno 2023, di 38.231.448 euro per l'anno 2024, di 52.253.448 euro per l'anno 2025, di 54.665.448 euro per l'anno 2026, di 88.478.448 euro per l'anno 2027 e di 85.478.448 euro annui a decorrere dal 2028.

794. Agli oneri derivanti dal comma 793 si provvede a valere su quota parte dei risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al comma 792. La quota rimanente dei predetti risparmi di spesa, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, concorre al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

795. Ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, avviati al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) nell'anno scolastico 2018/2019, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 17, commi 5 e 6, del predetto decreto legislativo n. 59 del 2017, nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 2018, salva la possibilità di reiterare per una sola volta il percorso annuale ivi disciplinato. Ai predetti soggetti che non siano ancora stati avviati al percorso FIT si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2017, come modificato dal comma 792 del presente articolo.

796. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, le procedure di reclutamento del personale docente e quelle di mobilità territoriale e professionale del medesimo personale non possono comportare che ai docenti sia attribuita la titolarità su ambito territoriale.

1138. Nelle materie di interesse del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono disposte le seguenti proroghe di termini:

.....

b) al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 18, comma 1, alinea, le parole: «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre 2019»;

2) all'articolo 19, ovunque ricorrono, le parole: «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre 2019»;

3) all'articolo 20, comma 4, le parole: «pari ad euro

Si differisce (dal 1° gennaio 2019) al 1° settembre 2019 l'entrata in vigore di alcune disposizioni recate dal d.lgs. 66/2017 – in materia di **inclusione scolastica degli studenti con disabilità** – relative, tra l'altro, alla introduzione del Profilo di funzionamento e alla costituzione presso ogni ambito territoriale del Gruppo territoriale per l'inclusione. Al contempo, si autorizza una spesa di € 5,03 mln per il 2019, al fine di realizzare misure di accompagnamento per le scuole per l'attuazione delle novità in materia di inclusione scolastica degli studenti con disabilità introdotte dal d.lgs. 66/2017

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70



IL SINDACATO DEI CITTADINI

Segreteria provinciale di Pavia

Corso Garibaldi, 77 - 27100 Pavia

Tel. 038224217 – fax 038227661 - E-mail: pavia@uilscuola.it

INFORMATICONUIL 03.01.2019 BIS

15,11 milioni annui a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 5,04 milioni nell'anno 2019 e a euro 15,11 milioni annui a decorrere dall'anno 2020». È autorizzata la spesa di 5,03 milioni di euro per l'anno 2019 in favore delle istituzioni scolastiche al fine di realizzare misure di accompagnamento all'attuazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo integrale dei risparmi di spesa recati dal presente numero.

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70



IL SINDACATO DEI CITTADINI

Segreteria provinciale di Pavia

Corso Garibaldi, 77 - 27100 Pavia

Tel. 038224217 – fax 038227661 - E-mail: pavia@uilsuola.it

INFORMATICONUIL 02.01.2019

CONCORSO ORDINARIO DSGA

Emanato il bando per 2004 posti. La UIL valuta azioni legali a tutela degli amministrativi facenti funzione.

La domanda di partecipazione potrà essere presentata esclusivamente online, attraverso l'applicazione POLIS, dal 29 dicembre 2018, fino a tutto il 28 gennaio 2019. Sarà possibile presentare domanda per una sola Regione. Le graduatorie copriranno gli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2020/21.

La procedura è stata fissata dalla legge di bilancio 2018 proprio con l'intento di operare una stabilizzazione, consentendo agli assistenti con tre anni di servizio nella qualifica di DSGA alla data di promulgazione della legge di accedervi. Queste le ragioni che hanno indotto il Parlamento ed il Ministero a costruire il concorso, ovvero la necessità di coprire i posti di DSGA vacanti e di stabilizzare la situazione degli Assistenti amministrativi che ne hanno coperto i posti per anni.

Negli incontri che hanno preceduto l'emanazione avevamo avanzato alcune proposte e ricevuto su di esse aperture positive

- l'ampliamento della quota di riserva per il personale interno al 30% e la sua estensione agli aspiranti privi del titolo previsto;
- l'esonero del personale interno dalla prova preselettiva. in quanto, quel genere di prove, ha come unico scopo quello di limitare la partecipazione dei candidati e non quella di accertamento delle competenze richieste.

Mentre la prima è stata accolta positivamente abbiamo appreso con disappunto che nel bando sono compresi nella preselezione anche gli assistenti che svolgono le funzioni superiori da anni.

Questa scelta incomprensibile cozza con le dichiarazioni del Ministro Bussetti *"I DSGA sono figure essenziali per il buon funzionamento del sistema e delle nostre scuole. Troppo spesso il ruolo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario è sottovalutato. Su questo punto va invertita la rotta con assunzioni, formazione, valorizzazione di questi profili. Il concorso è un primo importante passo soprattutto per colmare le lacune di personale che rendono difficile l'amministrazione quotidiana delle scuole"*. La sua amministrazione con questa discutibile scelta viziata dal pregiudizio ideologico evidentemente non conosce la realtà e non comprende la condizione di chi da anni e - data la complessità delle procedure previste dal bando ancora per anni - ha fatto funzionare le scuole. Non so con quale spirito, dal prossimo settembre, gli esclusi dalla procedura accetteranno l'incarico di coprire un posto a loro negato in attesa di un titolare 'esterno'.

La UIL Scuola, per ristabilire un elemento di equità, si batterà in ogni sede per consentire ai destinatari della legge, che è alla base del concorso, di partecipare alle prove senza passare dalla pre-selezione. Per questo sono in corso verifiche con l'Ufficio Legale per porre in campo ogni possibile intervento a tutela del personale. Ricordiamo che le azioni legali promosse dalla UIL Scuola sono gratuite per gli iscritti.

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70



IL SINDACATO DEI CITTADINI

Segreteria provinciale di Pavia

Corso Garibaldi, 77 - 27100 Pavia

Tel. 038224217 – fax 038227661 - E-mail: pavia@uilsuola.it

INFORMATICONUIL 02.01.2019

NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

la UIL Scuola chiede indicazioni chiare e supporto alle scuole per garantirne l'autonomia

In data 27 dicembre 2018 si è tenuto presso la Direzione generale delle risorse del MIUR in incontro informativo sul nuovo regolamento di contabilità e sulle misure e azioni di accompagnamento delle nuove regole contabili che – a partire dal 1 gennaio – riguarderanno tutte le scuole autonome.

All'incontro hanno partecipato Mauro Panzieri ed Antonello Lacchei

I rappresentanti del ministero hanno evidenziato alcune delle iniziative che verranno mosse a supporto delle scuole, per la gestione amministrativa contabile tra cui:

- Estensione del servizio di help desk a tutto il territorio nazionale
- Servizio di cassa semplificato che vede la rete di scuole come canale preferenziale con una riduzione stimata dei costi fino al 50%.
- Un manuale prodotto dal MIUR e curato sulle esigenze delle scuole definito 'Quaderno degli acquisti', disponibile da gennaio per guidare in maniera operativa le procedure di acquisizione
- Il nuovo piano dei conti piano integrato
- La nuova modulistica che a partire dal giorno 7 gennaio sarà disponibile sull'applicazione SIDI
- Il rilascio entro l'anno 2019 di una nuova versione del SIDI rivisitata radicalmente e rispondente alle esigenze operative delle scuole con un particolare riguardo alla maggiore integrazione dei dati per ridurre o automatizzare le rilevazioni periodiche
- La nuova edizione del piano di formazione IO CONTO che, a partire da gennaio, interesserà progressivamente i DS, i DSGA ed il personale amministrativo che segue la contabilità;
- Una prima circolare applicativa a supporto delle scuole

Riguardo questo ultimo argomento è stato illustrato il testo di una circolare che sarà emanata a gennaio e che, accogliendo alcune sollecitazioni di parte sindacale, si propone di indirizzare in modo ordinato il passaggio dalle precedenti procedure alle nuove, fornendo le istruzioni operative alle scuole e una chiave di lettura e di indirizzo anche ai soggetti esterni interessati.

La UIL Scuola ha fatto rilevare che l'autonomia scolastica si manifesta attraverso la libertà di insegnamento ed i poteri di gestione didattica ed amministrativa contabile degli organi collegiali. Il regolamento di contabilità dunque non è semplicemente uno strumento di gestione ma anche un importante tassello di quell'ordinamento 'speciale' che la Costituzione riserva alla scuola.

Per questo motivo, nel definirne le procedure, vanno sottolineati gli aspetti che rappresentano la peculiarità della scuola Comunità Educante ed evitate le derive burocratiche che ingessano le pubbliche amministrazioni.

Secondo la Uil Scuola, al contrario, il nuovo regolamento sposta in capo al DS responsabilità improprie come ad esempio nei casi di manutenzione straordinaria, anche rispetto alla legge che prevede solo la manutenzione ordinaria e comunque, su base volontaria. Tutto ciò rischia di mettere in crisi l'intera gestione dell'Istituzione scolastica: le scuole devono sì individuare gli interventi da effettuare per garantire lo svolgimento delle attività didattiche, in sicurezza, ma avranno difficoltà ad ordinare lavori, anticipandoli con i soldi del funzionamento peraltro sempre insufficienti per garantire le normali attività didattiche. Per questo la circolare di accompagnamento dovrà garantire l'operatività dei dirigenti scolastici nel rapporto scuole-enti locali fisiologicamente complicato. La maggior parte delle Istituzioni scolastiche, infatti, non possiede al suo interno, né le risorse finanziarie, né le competenze tecniche che

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70



IL SINDACATO DEI CITTADINI

Segreteria provinciale di Pavia

Corso Garibaldi, 77 - 27100 Pavia

Tel. 038224217 – fax 038227661 - E-mail: pavia@uilsuola.it

INFORMATICONUIL 02.01.2019

possano svolgere procedure finalizzate alla manutenzione degli edifici

Da ultimo la Uil Scuola ha, ancora una volta, chiesto di definire puntualmente il ruolo dei revisori dei conti nel rispetto all'autonomia scolastica, della libertà di insegnamento dalla quale discende l'elaborazione del PTOF e alle scelte negoziali in materia di contrattazione di scuola. Tale ruolo deve essere circoscritto alle verifiche di compatibilità finanziaria.

DIRIGENTI SCOLASTICI: FIRMATO IL CONTRATTO 2016-2018

Turi: la specificità paga

Due risultati importanti: valorizzata nel profilo del dirigente la connessione con la comunità scolastica e, in funzione di questa valorizzazione, equiparata la parte fissa della retribuzione.

Firmato il contratto dei dirigenti scolastici per il triennio 2016-2018.

Il contratto della dirigenza giunge dopo otto anni di ritardo (da luglio 2010) e riguarda una platea di 6 mila dirigenti, su una pianta organica di oltre 8 mila

Gli aumenti retributivi partiranno dal 1 gennaio 2018 con un aumento medio di 155 €. Dal 1 gennaio 2019 partiranno le due tranches finanziate, con risorse già previste in Finanziaria, per l'armonizzazione con le altre dirigenze, per un importo complessivo lordo di circa 12 mila euro l'anno.

La presenza nel contratto del «profilo del dirigente scolastico» permette di individuarne la specificità rispetto alla categoria dirigenziale. Oggi grazie a questa specificità, collegata alla scuola, si comincia a finanziare il settore istruzione – fa notare il segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi.

Nel testo contrattuale – sottolinea con soddisfazione Turi - viene sottolineato il valore della sua azione nel promuovere e garantire la qualità dei processi formativi e valorizzata la connessione della figura del dirigente con la comunità scolastica.

Altro tema affrontato nel contratto – spiega Rosa Cirillo, responsabile del Dipartimento Dirigenti Uil Scuola – è quello legato alla sicurezza nei luoghi di lavoro, e dunque degli edifici scolastici, è l'aver messo in relazione la responsabilità in relazione alle funzioni organizzative e gestionali che svolge.

Una novità viene dall'introduzione dell'Organismo Paritetico per l'innovazione - aggiunge Cirillo - che permette di coinvolgere le organizzazioni sindacali, titolari della contrattazione integrativa, con finalità collaborative e di proposta su progetti di organizzazione, innovazione e miglioramenti delle attività scolastiche, con particolare riferimento al lavoro agile ed allo stress del lavoro correlato. E' stata anche inserita la possibilità di rientrare in servizio, a richiesta, nel ruolo di provenienza. La valutazione sarà oggetto di un successivo e specifico approfondimento in sede di confronto a livello nazionale.

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70